



**SIULP** *fi@sh*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 23 dicembre 2017



**Auguri di Buon  
Natale  
e  
Felice Anno**

## **Rinnovo contratto: esito dell'incontro con il Governo a Palazzo Vidoni**

Lo scorso 22 dicembre si è tenuto a palazzo Vidoni il previsto incontro per il rinnovo del contratto di lavoro a favore del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa riferito al triennio 2016/2018.

La delegazione di parte pubblica era composta dal Ministro della Funzione Pubblica Madia, dal Ministro della Difesa Pinotti, dell'Economia Padoan e dell'Interno Minniti, nonché dai sottosegretari alla Giustizia Ferri e alla Funzione Pubblica Rughetti.

In apertura dei lavori la delegazione governativa, nel dar conto delle risorse disponibili, ha sottolineato lo sforzo compiuto dall'esecutivo per individuare in seno alla legge finanziaria stanziamenti aggiuntivi finalizzati al riconoscimento della specificità del personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Un impegno che si colloca all'interno del piano più ampio dello stanziamento delle risorse per i nostri comparti che giunge a conclusione del percorso iniziato con lo sblocco del tetto salariale, e proseguito con lo sblocco del turn over ed il finanziamento del c.d. Riordino delle carriere. Riordino che ha visto anche la revisione dei distintivi di qualifica, presentati ufficialmente oggi a tutti i poliziotti con un filmato ed un documento che spiega le ragioni della scelta ed il simbolismo sotteso agli elementi adottati.

Quanto al contratto, grazie ai fondi reperiti è possibile un aumento mensile lordo che a regime raggiungerà 102,00 euro medi pro capite, comprensivi della quota a carico del dipendente, oltre alla parte accessoria per la specificità, quantificata in ulteriori 150 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio in corso di approvazione.

Un incremento che per la sola parte tabellare per i nostri comparti vede già circa 17 euro mensili in più rispetto agli 85,00 euro mensili di aumento previsti per i pubblici dipendenti in generale, ai quali andranno a sommarsi gli ulteriori incrementi provenienti dai richiamati fondi per la specificità.

Le scriventi O.S hanno sottolineato che il combinato disposto tra le previsioni contenute nel decreto legislativo 95/2017, i nuovi parametri e il rinnovo contrattuale deve determinare un aumento di almeno 100 euro netti a partire dagli agenti e assistenti.

Quanto agli arretrati, per il 2016 sono stati appostati 300 milioni di euro, che corrispondono a circa 140 euro complessivi (10,72 euro/mese per 13 mensilità), e per il 2017 altri 900 milioni di euro, per un totale di circa 430 euro (33 euro circa al mese per 13 mensilità).

Il Governo, su proposta delle scriventi O. S., ha accettato l'introduzione del welfare aziendale (stipula polizza sanitaria) impegnandosi affinché le amministrazioni partecipino con i risparmi di gestione alla copertura dei costi necessari per tale intervento. In merito ricordiamo che tale previsione è totalmente innovativa e andrebbe a salvaguardare tutti i colleghi costretti a ricorrere alle cure sanitarie per ragioni di servizio, che si vedrebbero sollevati dal pagamento delle relative spese (ticket e trattamenti curativi / riabilitativi post infortunio) ad oggi non coperte.

Pur apprezzando lo sforzo del Governo le scriventi O.S. hanno rappresentato le legittime aspettative del personale e quindi la necessità che vi fossero maggiori risorse per poter coprire il gap accumulato rispetto al potere d'acquisto delle nostre retribuzioni. Ciò nonostante hanno richiesto che i 102 euro fossero immediatamente resi esigibili per il personale attraverso una procedura di rinnovo contrattuale che preveda l'erogazione immediata degli arretrati, così come in precedenza quantificati, e della somma destinata all'incremento stipendiale, rinviando, con una specifica clausola di coda contrattuale, la discussione sugli aspetti normativi ad un secondo momento di confronto. Ciò anche in considerazione del fatto che, come già avvenuto in passato, le diverse esigenze di ogni singola amministrazione possano protrarre per alcuni mesi le trattative.

Il tutto, in un quadro politico estremamente incerto, eviterebbe penalizzanti attese per il personale, che nelle more della necessaria definizione dei profili normativi già potrebbe beneficiare degli aumenti retributivi tabellari. In tal senso si è convenuto che già al prossimo incontro del 9 gennaio 2018 la parte pubblica presenterà le schede economiche ed alcune proiezioni di sviluppo relativamente allo stanziamento dei 102 euro sulle voci tabellari dello stipendio, in modo da poter a breve verificare la sussistenza dei presupposti per la stipula di un accordo preliminare che consentirebbe l'erogazione degli aumenti e degli arretrati già dalla mensilità di febbraio, lasciando poi ad un secondo momento di confronto la discussione sulla parte normativa e sull'impiego dei fondi della specificità.

---

### **Annotazioni sul foglio matricolare**

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 19 dicembre u.s. in merito alla trascrizione dei titoli per frequenza corsi.

Con riferimento alla tematica indicata in oggetto, si comunicano le valutazioni qui partecipate dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Per ciò che attiene alla trascrizione dei corsi di formazione o aggiornamento, è stato evidenziato che la circolare n. 333-A/9806.D.I del 18/11/2008, concernente le "annotazioni matricolari", individua al punto 11), tra i titoli da trascrivere a matricola, la frequenza di corsi e seminari preventivamente programmati dall'Amministrazione di appartenenza ovvero da altre Amministrazioni o Organismi presso i quali il dipendente presta servizio, che prevedano un esame finale o, comunque, una specifica valutazione finale del frequentatore, la cui partecipazione sia stata disposta dai richiamati soggetti.

In particolare, per ovviare a possibili inconvenienti che potrebbero ripercuotersi sulla corretta valutazione dei candidati, la cennata Direzione Centrale ha rappresentato che è prossima la diramazione di una nota con la quale si intende confermare l'attualità dei principi contenuti nella circolare sopra richiamata.

In allegato alla stessa, per quanto riguarda infine la frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento, sarà trasmesso un elenco di tutti i corsi organizzati dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione negli ultimi anni, al quale gli Uffici periferici potranno fare riferimento ai fini della trascrivibilità nello stato matricolare degli interessati.

---

### **Annotazioni matricolari – criticità**

Circolare del Dipartimento del 19 dicembre 2017

Nell'ambito degli adempimenti demandati agli enti matricolari in ordine alla trascrizione a matricola dei titoli previsti dalle procedure concorsuali in atto e, più in generale, in ordine alla tenuta dello stato matricolare del personale, sono emerse talune criticità evidenziate sia dagli enti stessi che in ambito sindacale.

In particolare, è stata evidenziata la mancata o difforme trascrizione sul foglio matricolare dei corsi di formazione svolti dai dipendenti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione.

In proposito, è stato rilevato che la mancata trascrizione, in taluni casi, della frequenza dei suddetti corsi, avrebbe determinato disparità e disuguaglianze tra il personale, tenuto conto del rilievo, in termini di punteggio, che i titoli assumono nell'ambito delle procedure concorsuali in atto e future.

Pertanto, al fine di garantire puntuali ed uniformi adempimenti in materia di trascrizione matricolare, si richiamano i principi contenuti nella circolare n. 333-A/9806.0.1 del 18 novembre 2008, concernente le "Annotazioni matricolari", emanata da questa Direzione Centrale.

Con particolare riferimento alla trascrizione dei corsi, la circolare individua, al punto 11) tra i titoli da trascrivere a matricola, la frequenza di corsi e seminari preventivamente programmati dall'Amministrazione di appartenenza, ovvero da altre Amministrazioni o Organismi presso i quali il dipendente presta servizio,

che prevedano un esame finale o, comunque, una specifica valutazione finale del frequentatore, la cui partecipazione sia stata disposta dai richiamati soggetti.

Ai fini di una più precisa individuazione dei corsi in argomento, si allega in formato pdf l'elenco aggiornato dei corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione, così come redatto dalla competente Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, tra i quali andranno considerati unicamente i corsi che si concludono con esame o valutazione finale, come sopra precisato.

Trovate la circolare integrale e le relative tabelle pubblicate sul sito [www.silup.it](http://www.silup.it)

---

### **Decorrenza giuridica e trattamento economico 9° Corso Vice Ispettori**

Riportiamo il testo della richiesta di chiarimenti alla nota 005173/2017 dell'Ufficio Relazioni Sindacali

Di recente è stata divulgata una nota di codesto Ufficio (la 005173 del 4.12.2017) che, in risposta a un quesito formulato ha, per l'ennesima volta, confermato la posizione del Dipartimento della P.S. in ordine alla vexata quaestio della decorrenza giuridica della nomina - nonché del trattamento economico durante la frequenza presso gli Istituti di Istruzione - dei 1874 Allievi del 9° Corso Vice Ispettori.

Ricordato che la posizione del Siulp è - per più ragioni, diffusamente ed in più circostanze rappresentate - divergente rispetto a quella (ri)proposta dall'Amministrazione, nella summenzionata lettera si coglie un elemento di novità che può aprire interessanti scenari interpretativi in ordine ai quali crediamo opportuno sollecitare un approfondimento.

Ivi si afferma infatti che "il riferimento al limite dei posti disponibili annualmente", previsto nella disciplina anteriore al c. d. Riordino nei - soli - concorsi per la nomina a Vice Perito Tecnico (ex art. 25 del D.P.R. 337/1982), "è stato introdotto anche per gli ispettori del ruolo che espleta funzioni di Polizia, dall'ultimo riordino delle carriere approvato con decreto legislativo 29.5.2017, n. 95, a decorrere, però, dall'entrata in vigore del predetto decreto. La nuova formulazione dell'art. 27 (del citato) D.P.R. 335/1982 prevede infatti, per l'individuazione dei posti disponibili a Vice Ispettore, espressamente il riferimento al 31 dicembre di ogni anno".

Queste essendo le premesse, codesto Ufficio, nel rendere conto del parere formulato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, giunge alla conclusione secondo cui "ai frequentatori del 9° corso si applica la norma antecedente al riordino (art. 27 D.P.R. 335/1982 nella precedente formulazione) e la decorrenza dovrà essere necessariamente quella di fine corso".

Si tratta di una conclusione che potrebbe non essere coerente proprio con il nuovo assetto ordinamentale richiamato anche dalla risposta in narrativa.

Invero il principio dell'annualità, per come è stato sino ad oggi - e continuerà ad essere - applicato tanto ai concorsi degli ex Vice Periti Tecnici (ai quali già si è fatta menzione), quanto ai concorsi del Vice Sovrintendenti (ex art. 24 quater del D.P.R. 335/1982), prevede "la decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo quello nel quale si sono verificate le vacanze, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo".

Se, allora, è in questi stessi termini che il principio dell'annualità dovrà essere applicato anche per i concorsi da Vice Ispettore che ricadono sotto la nuova disciplina, primo tra i quali quello per 3343 (2842 e 501) posti di recente bandito, e per il quale sono in corso le procedure di selezione, poiché le vacanze sono riferite al 31.12.2016, la decorrenza giuridica dovrebbe, a nostro parere, essere individuata alla data del 1.1.2017.

Questa pare in effetti essere l'opzione interpretativa alla quale lo stesso Dipartimento della P.S. intende aderire, che per quanto ci concerne sarebbe in linea di principio assolutamente condivisibile.

Ma allora si dovrebbe riconsiderare anche la tormentata fissazione della decorrenza giuridica relativa al 9° corso. E questo perché, a tacer d'altro, l'art. 45, co. 24 del Riordino vuole che nei "concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto ... i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data", con la precisazione però che "Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente".

In definitiva, se per il primo dei concorsi da Vice Ispettore bandito in applicazione del Riordino vale il principio dell'annualità, e quindi la decorrenza giuridica al 1 gennaio del 2017, la decorrenza giuridica per i frequentatori del 9° corso, dovendo costoro essere inquadrati nel nuovo ruolo almeno un giorno prima, non potrà che essere stabilita (almeno) a far data dal 31 dicembre del 2016.

Attese le considerazioni che precedono siamo quindi a chiedere all' Ufficio in indirizzo se la profilata chiave di lettura - indotta dalla surrichiamata nota - corrisponda o meno alla linea interpretativa che il Dipartimento della P.S. intende adottare, ed in caso contrario quali siano le coordinate su cui si fonda l'eventuale difforme orientamento.

Un solerte riscontro sarebbe auspicabile anche per evitare ulteriore disorientamento tra i frequentatori del 9° corso Vice Ispettori, che tra l'altro sono costretti a subire diuturne aggressione politiche e mediatiche che vanno ben oltre ogni legittimo diritto di critica, e che mettono ingiustamente in discussione la loro onorabilità.

A questo si aggiunga che, del diuturno stordimento al quale i medesimi colleghi sono assoggettati, stanno approfittando soggetti privi di scrupoli che - a differenza di professionisti seri e preparati che pure si stanno confrontando con la materia oggetto della presente disamina - si insinuano nelle pieghe dei dubbi e delle

incertezze provocati dal caotico quadro giuridico di riferimento per raccogliere adesioni ad azioni giudiziarie dall'esito quantomeno improbabile tenuto conto della univoca e consolidata giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi di omologhe vicende.

Confidiamo quindi in un pronto chiarimento, e con l'occasione porgiamo rinnovati sentimenti di apprezzamento e stima.

---

### **Trattamento economico personale dirigente. Aggiornamento stipendiale a seguito del riordino**

Nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 19 dicembre 2017

In relazione all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha testé comunicato quanto segue.

Il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, contenente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ha tra l'altro disposto il riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Negli ultimi mesi si è pertanto provveduto alla definizione delle procedure informatiche per la gestione del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato, al fine dell'aggiornamento dei trattamenti stipendiali spettanti con il cedolino di gennaio 2018.

Al riguardo, la suddetta Direzione Centrale ha rappresentato che un guasto improvviso all'hardware ha provocato uno slittamento nella lavorazione dei flussi di aggiornamento stipendiale verso NoiPa. Pertanto, al fine di aderire alle legittime aspettative del personale, è stato chiesto al M.E.F. un rinvio per l'inoltro dei citati flussi oltre la data preventivamente stabilita.

Tale situazione comporterà che l'adeguamento del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato con il cedolino di gennaio 2018, avverrà senza un adeguato controllo preventivo delle situazioni stipendiali, né in fase di collaudo né in fase di produzione.

E' stato specificato che la predetta mancata verifica potrebbe determinare l'erogazione di trattamenti stipendiali errati, incongrui o, addirittura, mancanti, da cui potrebbero scaturire situazioni debitorie. Infatti, le condizioni e i tempi ristrettissimi di lavorazione, resi ancor più deficitari dal guasto sopra descritto, non garantiscono una corretta elaborazione. Di eventuali accertate situazioni debitorie, gli Uffici Amministrativi Contabili avranno cura di fornire informazioni agli interessati.

Premesso quanto sopra, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha assicurato che il personale sta lavorando con il massimo impegno per raggiungere l'obiettivo; tuttavia, è stato evidenziato che qualsiasi ulteriore inconveniente, vuoi relativo alla manutenzione evolutiva della procedura ovvero attinente all'hardware in uso, potrebbe compromettere il buon esito di tutta l'operazione.

---

### **Legge 104: i permessi non goduti si perdono**

Un nostro lettore, fruitore di permessi per l'assistenza a disabili chiede se i permessi non goduti nel mese di riferimento si perdano o possano essere utilizzati nel mese successivo.

Al riguardo, la normativa non prevede forme di recupero di permessi non utilizzati.

Pertanto, ad esempio, se un lavoratore beneficia a novembre di soli due giorni di permesso, a dicembre avrà a disposizione comunque tre giorni per assistere il familiare affetto da handicap e non quattro.

---

### **Pensione di reversibilità e pensione indiretta**

Ai familiari superstiti, nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato iscritto ad una delle gestioni Inps, spetta il diritto alla pensione, laddove ricorrano determinate condizioni.

Nell'ipotesi in cui, il soggetto deceduto fosse già percettore di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata, ecc.) ovvero ne avesse in corso la liquidazione, ai familiari spetta la c.d. pensione di reversibilità.

Nel caso in cui, invece, il dante causa non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma aveva almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (o 780 contributi settimanali), o, ancora, 5 anni di assicurazione e contribuzione (o 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data della morte, i familiari superstiti avranno diritto alla c.d. pensione indiretta.

La decorrenza del diritto, per i superstiti, ad una delle due prestazioni previdenziali sopradescritte, scatta dal mese successivo alla data del decesso del lavoratore dante causa, anche laddove la domanda venga inoltrata successivamente.

Ad avere diritto alla pensione in quanto superstiti del dante causa sono i seguenti soggetti:

- il coniuge, anche se separato legalmente;
- il coniuge divorziato, purché titolare di assegno periodico divorzile e non passato a nuove nozze. Il coniuge che si risposa, infatti, perde il diritto alla pensione ai superstiti, mantenendo per il diritto ad un assegno una tantum (pari a 2 annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima,

nella misura spettante alla data delle nuove nozze; se il defunto si era risposato, le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato sono stabilite con sentenza dal tribunale);

- il partner superstite dell'unione civile;
- i figli ed equiparati (adottivi; riconosciuti o dichiarati giudizialmente; affidati; ecc.) che alla data del decesso del dante causa non abbiano compiuto 18 anni ovvero, a prescindere dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso; o ancora, che prestino lavoro retribuito dal quale deriva un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto (maggiorato del 30%).

In assenza del coniuge e dei figli (ovvero se gli stessi pur esistendo non hanno diritto alla pensione), il trattamento è riconosciuto:

- ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento del decesso di questi abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto; ovvero, in assenza dei genitori, il diritto è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili del dante causa che al momento del decesso di quest'ultimo risultino inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a suo carico.

La pensione ai superstiti spetta in una quota percentuale del trattamento già liquidato o che sarebbe spettato al dante causa.

Le aliquote sono stabilite nel modo seguente:

- 60% per il coniuge senza figli;
- 80% per il coniuge con un figlio;
- 100% per il coniuge con due o più figli.

Laddove, invece, ad avere diritto alla pensione sono i figli, o gli ascendenti le aliquote cambiano (un figlio 70%; due figli 80%; tre o più figli 100%; un genitore, fratello o sorella 15%, ecc.).

Le aliquote di reversibilità complete sono disponibili sul nuovo portale Inps nell'apposita sezione.

Gli importi delle pensioni a superstiti, si ricorda, sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti dalla legge n. 335/1995 (tabella F).

La domanda per la pensione ai superstiti, va presentata direttamente online sul sito dell'Inps attraverso il servizio dedicato, ovvero tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile; o, ancora, a mezzo degli enti di patronato e intermediari dell'istituto, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.

---

### **Quando il turnista presta servizio nel giorno destinato a riposo settimanale o nel giorno libero coincidente con una festività infrasettimanale**

Ci scrive un nostro iscritto. Egli premette di essere un turnista in quinta e spesso capita che i riposi settimanali infrasettimanali coincidano con festività infrasettimanali.

In alcune circostanze, per esigenze di servizio, è possibile che nei giorni sopraindicati, si effettui un turno lavorativo. A tal proposito chiede se, quando presta servizio in un giorno destinato a riposo settimanale che coincide con una festività da recuperare, oltre a dover recuperare il riposo festivo spetti anche il recupero del riposo settimanale.

Per i turnisti che svolgono servizio secondo lo schema dell'allegato 1 all'accordo nazionale quadro (turno in quinta), il riposo è fissato ogni 5 turni dopo il turno notturno a nulla rilevando la coincidenza del giorno di riposo con la domenica. Pertanto quando, nella cadenza della programmazione, il riposo capita di domenica non è previsto alcun recupero.

Diversa è la disciplina nel caso il cui, nella cadenza della programmazione, il giorno di riposo o il giorno libero coincidano con una festività settimanale (es. Pasquetta o Santo Stefano). Al riguardo, invero, l'articolo 16 del DPR 18 giugno 2002, nr. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003) dispone che "al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive".

Per tale ragione se il dipendente impiegato in turni continuativi, per esigenze di servizio è costretto a lavorare nel giorno di riposo settimanale o nel giorno libero che coincida con una festività infrasettimanale, deve recuperare sia il riposo o giorno libero sia la festività infrasettimanale che insiste nella stessa giornata.

---

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 52/2017 del 23 dicembre 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati